



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 16/TFT del 31 ottobre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 ottobre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 105

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. S. Selvaggi, avv. M. Bianco.
Proc.2392/1241pfi18-19/CS/ps del 26.08.2019 (Campionato Juniores Regionale U.19).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Maiello Giovanni n.10.04.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Ac S.Cipriano D'aversa, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Ursu Ruslan nato 17.02.2003, (gare del 2.12.2018 e 11.11.2018), e Sprinceana Horia nato 1.01.2003 (gare del 2.12.2018 e 11.11.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Cristiano Salvatore (1 gara) e Sparaco Antonio (1 gara), della società Asd Ac S.Cipriano D'aversa, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Ac S.Cipriano D'aversa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Ac S.Cipriano D'aversa, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Cristiano Salvatore (1 gara) e Sparaco Antonio (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Maiello Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Ac S.Cipriano D'aversa, ed il suo Presidente Sig. Maiello Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo

raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ursu Ruslan quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Sprinceana Horia quattro (4) giornate di squalifica; per i dirigenti Cristiano Salvatore e Sparaco Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per il Presidente Maiello Giovanni la sanzione di mesi quattro(4) di inibizione; per la società Asd Ac S.Cipriano D'aversa, la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Ac S.Cipriano D'aversa, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ursu Ruslan tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sprinceana Horia tre (3) giornate di squalifica; per i dirigenti Cristiano Salvatore e Sparaco Antonio la sanzione di mesi due (2) di inibizione ciascuno; per il Presidente Maiello Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Ac S. Cipriano D'aversa, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed € 200,00 (ducento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.10.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 101

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. S. Selvaggi, avv. M. Bianco; Avv. F. Mottola; Dott. De Vincentiis.

Proc.2362/1204pfi18-19/MS/CS/sds del 23.08.2019 (Campionati Juniores Regionale Calcio a Cinque).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Medolla Roberta n.04.04.1988, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Cavese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Piombino Carmine nato 24.01.1999, (gara del 19.11.2017); Palombo Luigi Eros nato 3.06.2000 (gara del 14.01.2018); Salzano Vincenzo nato 3.12.1999 (gare 5.11.2017, 12.11.2017 e 3.12.2017); Amato Antonio nato 25.09.1999 (gare del 29.10.2017, 17.12.2017 e 25.02.2018); Bisogno Francesco nato 7.06.1998 (gara 29.10.2017); Di Domenico Francesco nato 23.03.1999 (gara 29.10.2017); Dellamonica Vincenzo nato 22.10.1999 (gare del 12.02.2018 e 18.03.2018); Coccorullo Christian nato 4.12.2001 (gara dell'8.04.2018) e VITALE NICOLA nato 24.09.2000 (gare del 12.02.2018 e 8.04.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. De Rosa Antonello (11 gare), della società Asd Sporting Cavese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61

commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Cavese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Cavese, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. De Rosa Antonello con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Medolla Roberta l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Cavese, ed il suo Presidente Sig.ra Medolla Roberta, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Piombino Carmine, Palombo Luigi Eros, Bisogno Francesco, Di Domenico Francesco, Coccorullo Christian tre (3) giornate di squalifica ciascuno; Salzano Vincenzo, Amato Antonio cinque (5) giornate di squalifica ciascuno; Dellamonica Vincenzo e Vitale Nicola quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente De Rosa Antonello la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente sig.ra Medolla Roberta la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Sporting Cavese la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Sporting Cavese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Presidente Sig.ra Medolla Roberta la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; calciatori: Piombino Carmine, Palombo Luigi Eros, Bisogno Francesco, Di Domenico Francesco, Coccorullo Christian due (2) giornate di squalifica ciascuno; Salzano Vincenzo, Amato Antonio quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; Dellamonica Vincenzo e Vitale Nicola tre (3) giornate di squalifica ciascuno; dirigente accompagnatore sig. De Rosa Antonello la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione, della società Asd Sporting Cavese; La società Asd Sporting Cavese la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 400,00 (quattrocento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.10.2019.

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

FASC. 103

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco, avv. F. Mottola – Proc.2353/1051pfi18-19/CS/ps del 23.08.2019 (Giovanissimi Regionali B – CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Canciello Alberta n.24.05.1983, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Club San Luciano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Dike Akachuwu Peter nato 15.11.2004, (gare del 19.11.2017, 4.11.2017 e 11.11.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Capiello Giuseppe (3 gare), della società Asd Sporting Club San Luciano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Club San Luciano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Club San Luciano, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Capiello Giuseppe con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Canciello Alberta l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Club San Luciano, ed il suo Presidente Sig.ra Canciello Alberta, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Dike Akachuwu Peter cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Capiello Giuseppe la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Sig.ra Canciello Alberta la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Sporting Club San Luciano la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Sporting Club San Luciano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Dike Akachuwu Peter non doversi procedere in quanto infraquattordicenne al tempo della gara; per il dirigente Capiello Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il

Presidente Sig.ra Canciello Alberta la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Sporting Club San Luciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 (duecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.10.2019.

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

FASC. 106

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco, avv. F. Mottola.

Proc.2400/880pfi18-19/MS/CS/sds del 26.08.2019 (Campionato Provinciali Giovanissimi SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. D'amaro Giovanni n.5.11.1966, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Angri per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1, 6 e 45, delle NOIF; calciatori: Mascolo Francesco nato 12.02.2004, (gara del 6.01.2018) e Mascolo Stefano nato 5.01.2003 (gara del 14.01.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Nappi Giovanni (2 gare), della società Asd Real Angri, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Angri, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Angri, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Nappi Giovanni con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. D'amaro Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Angri ed il suo Presidente Sig. D'amaro Giovanni non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mascolo Francesco tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mascolo Stefano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Nappi Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente D'Amaro Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Real Angri la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Real Angri alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente

afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Mascolo Francesco non luogo a procedere non avendo compiuto il quattordicesimo anno di età; il calciatore Mascolo Stefano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Nappi Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente D'Amaro Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Anagni la penalizzazione di punti uno (1) da scontarsi nella corrente stagione sportiva in classifica ed € 200,00 (duecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.10.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 107

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco, avv. F. Mottola.

Proc.2392/1241pfi18-19/CS/ps del 26.08.2019 (Campionati 2^a categ. e allievi B provinciale NA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Scarpato Antonio nato 24.12.1999, (gara di 2^a categ. dell'11.03.2018), Verde Antonio nato 14.08.2002 (gara allievi provinciali B del 25.02.2018), D'auria Antonio nato 3.10.2002 (gare allievi provinciali B del 25.02.2018 e 18.03.2018) e Cuomo Domenico nato 30.10.2002 (gare allievi provinciali B del 21.01.2018, 3.03.2018 e 18.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Evergreen Sant'agnello, malgrado non fossero tesserati. ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Esposito Bruno Benito l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Evergreen Sant'agnello, ed il suo Presidente Sig. Esposito Bruno Benito, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Scarpato Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Verde Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore D'Auria Antonio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Cuomo Domenico cinque (5) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Evergreen Sant'agnello alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover

mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Scarpato Antonio due (2) giornate di squalifica; il calciatore Verde Antonio due (2) giornate di squalifica; il calciatore D'Auria Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cuomo Domenico quattro (4) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.10.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 104

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. S. Selvaggi, avv. M. Bianco.

Proc.2348/1224pfi18-19/MS/CS/sds del 23.08.2019 (Campionati Giovanissimi U15 provinciali AV).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Taccone Walter n.03.11.1947, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Avellino 1912 Srl, (Ora Calcio Avellino 1912 SRL) per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt.4 comma 1, 2 e 32 commi 2 e 7, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Contursi Ivan nato 1.07.2004, (gara del 25.11.2018) e Barbato Giuseppe nato 12.05.2000 (gara del 16.12.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt.4 comma 1,2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7, agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Giorgio Domenico (2 gare), della società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., (oggi trasfuso negli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 CGS anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, ed oggi trasfuso nell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art.1bis comma 5 CGS vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art.2 commi 1 e 2 CGS per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Giorgio Domenico con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Taccone Walter l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), ed il suo Presidente Sig. Taccone Walter, facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di

responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Contursi Ivan e Barbato Giuseppe tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Giorgio Domenico la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Taccone Walter la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Il Tribunale rilevato che alla data 23/8/2019 in cui viene disposto il deferimento la società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), aveva sede in Viale Italia n.40 (Av), come da comunicazione agli Organi Federali del 25/6/2019. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale ai fini dell'esercizio dell'eventuale azione disciplinare. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.10.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 31 ottobre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**